SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 232**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 ottobre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a millecentotre parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di milletrentatre chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Milano.

86A6875

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 3 ottobre 1986, n. **627**.

Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere immediatamente alla modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare particolari misure di prevenzione per la sicurezza stradale, nonché di assicurare la continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 285, concernente il piano generale dei trasporti, attraverso l'utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I componenti del Comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, attualmente in carica ai sensi dell'art. 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati sino alla data del 31 marzo 1987.

Art. 2.

1. La lettera *a)* dell'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituita dalla seguente:

«*a)* il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;».

Art. 3.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono sostituiti dai seguenti:

«La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.

La licenza è rilasciata, sino ad una portata utile non superiore ai 3000 kilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.

Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3000 kilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33.

Ogni trasporto in conto proprio deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera *c)* dell'articolo 31».

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

«L'autorizzazione viene accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni; essa vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità di imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori».

2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono soggette, per ciascun veicolo compreso nell'unità di trasporto, alle tasse di cui al n. 110 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

3. Al settimo comma dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le parole «La portata utile globale per le nuove autorizzazioni ed il riparto della stessa per ciascuna provincia» sono sostituite dalle parole «Il numero di nuove autorizzazioni da rilasciare ed il riparto delle stesse per ciascuna provincia».

Art. 5.

1. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano al trasporto di cose su strada effettuato con motoveicoli aventi una messa complessiva a pieno carico non superiore a 1.500 kilogrammi.

Art. 6.

1. Le sanzioni previste dall'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'inosservanza delle tariffe di trasporto sono applicabili anche ai committenti che concorrono nelle violazioni, a norma dell'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 7.

1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada che non impedisce la circolazione del veicolo sul quale il cronotachigrafo CEE, prescritto dalla vigente normativa, risulti mancante, manomesso o non funzionante, è soggetto per la prima violazione relativa a quel veicolo alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.500.000 a lire 4.500.000. La sanzione stessa è annotata nella carta di circolazione e in calce all'autorizzazione o alla licenza.

2. Alla stessa sanzione soggiace il titolare di licenza o di autorizzazione al trasporto che non impedisce la circolazione del veicolo quando la circolazione stradale è sospesa ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero non impedisce la circolazione del veicolo con eccedenza di massa superiore al cinque per cento rispetto a quella indicata nella carta di circolazione.

3. Per le stesse violazioni commesse successivamente all'accertamento di una qualsiasi delle infrazioni indicate nei commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 15.000.000 ed è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada per quindici giorni con annotazione nella carta di circolazione, la cui efficacia è contestualmente sospesa.

4. Qualora siano accertate, nel corso di un anno, tre infrazioni alle norme di cui al presente articolo, oltre alle sanzioni pecuniarie previste nel comma 3, sono disposte la revoca della licenza o dell'autorizzazione al trasporto e la sospensione della carta di circolazione per un anno.

Art. 8.

1. Quando per determinate infrazioni la legge dispone l'annotazione nella carta di circolazione ovvero la sospensione o la revoca dello stesso documento o della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada, le contestazioni elevate devono essere comunicate all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che ha rilasciato i documenti, il quale provvede agli adempimenti di competenza.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 7, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con cronotachigrafo CEE mancante, manomesso o non funzionante, invita il conducente a regolarizzare la strumentazione entro un termine di sette giorni e provvede alla immediata notificazione delle predette diffide al titolare della licenza o dell'autorizzazione.

3. Decorsi inutilmente sette giorni dalla notifica di cui al comma 2, è sempre disposta la confisca del veicolo.

4. Quando è accertata la circolazione del veicolo di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, con eccedenza di massa oltre il cinque per cento rispetto a quella indicata nella carta di circolazione, il funzionario o l'agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio sinché non abbia ridotto il carico entro i limiti consentiti, affidando la custodia del veicolo e del relativo carico al conducente stesso. Il funzionario o agente accertatore può, altresì, impartire, con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata, quando ciò sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione.

5. In caso di inosservanza alle disposizioni impartite in calce al verbale è sempre disposta la confisca del veicolo.

Art. 9.

1. Qualora vengano accertate più violazioni alle disposizioni dell'articolo 103, comma nono, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubbica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, commesse con lo stesso veicolo adibito al trasporto di cose su strada, è sempre disposta ispezione sui tempi e sull'organizzazione di lavoro dell'impresa titolare della relativa licenza o autorizzazione a cura degli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

2. A tal fine il funzionario o l'agente accertatore comunica copia del verbale di accertamento di ogni violazione al citato articolo 103 compiuta con veicoli indicati nel comma 1 all'ufficio della motorizzazione che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione al trasporto.

Art. 10.

1. I cronotachigrafi CEE montati sui veicoli adibiti al trasporto di cose su strada sono controllati annualmente dalle officine autorizzate alla riparazione dei cronotachigrafi stessi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727, secondo le modalità ed i criteri fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Le officine di cui al comma 1, ove richiesto, devono mettere a disposizione degli ispettori metrici incaricati delle operazioni di sorveglianza di cui all'articolo 8 della legge 13 novembre 1978, n. 727, le apparecchiature necessarie per le riparazioni autorizzate.

3. Le officine e i montatori che effettuano montaggio o riparazione di cronotachigrafi CEE in forza di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e recanti data non anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, appongono sui prescritti sigilli dei cronotachigrafi montati o riparati un marchio uniforme, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale determina, altresì, tempi e modalità per la sostituzione dei marchi già in dotazione.

4. L'attestazione di avvenuta revisione annuale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.

Art. 11.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei trasporti, anche in deroga alle norme vigenti e tenendo conto delle raccomandazioni ECE/ONU, adotta, con proprio decreto, per gli autobus nonchè per gli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporto di cose disposizioni conformi alle direttive CEE relative alla durata, alla costruzione, alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza e di frenatura, nonchè alle procedure di omologazione dei predetti veicoli, anche ai fini di rendere i veicoli stessi insuscettibili di superare, per azione del propulsore, determinati valori di velocità.

2. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le disposizioni attuative del regolamento CEE n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

3. I riferimenti contenuti nel titolo III della legge 13 novembre 1978, n. 727, al regolamento CEE n. 1463/70 devono intendersi come riferimenti fatti al regolameno CEE n. 3821/85. I riferimenti contenuti negli articoli 124 e 127 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, al regolamento CEE n. 543/69 devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE n. 3820/85. Ferma restando l'ipotesi speciale di cui all'articolo 7, le sanzioni previste dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e dagli articoli 124 e 127, terzo e quarto comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono quadruplicate.

Art. 12.

1. L'ultimo comma dell'articolo 3 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«Chiunque viola i provvedimenti che dispongono le sospensioni della circolazione stradale ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000. La sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo di cui ai commi terzo e quarto del successivo articolo 103. In tale ultimo caso è anche disposta, a cura del prefetto, la sospensione della validità della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta.

Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni disposti ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000.

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma undicesimo, il funzionario o agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio sinchè non spiri il termine del divieto di circolazione. Il funzionario o agente accertatore può, altresì, impartire, con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata, quando ciò sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione.

L'inosservanza delle disposizioni impartite in calce al verbale comporta per il conducente la sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi ad un anno e, in caso di recidiva, la revoca della patente nonchè, in ogni caso, la confisca del veicolo».

Art. 13.

1. I commi ottavo e nono dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque supera di non oltre 10 kilometri/ora i limiti massimi di velocità consentiti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 200.000.

Chiunque supera di oltre 10 kilometri/ora i limiti massimi di velocità di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 800.000».

2. Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo sono aggiunti i seguenti

«Se l'infrazione di cui al comma nono è commessa alla guida di uno dei veicoli indicati ai commi terzo e quarto, la sanzione è raddoppiata. Dopo più violazioni il prefetto provvede alla sospensione della patente di guida per un periodo da otto mesi a due anni. È inoltre disposta la

sospensione della carta di circolazione del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta giorni.

Costituiscono fonte di prova, oltre che le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati, anche le registrazioni del cronotachigrafo CEE e i documenti relativi ai percorsi autostradali».

Art. 14.

1. Nel terzo comma dall'articolo 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente lettera:

«*l*) divieto di procedere sulle autostrade, o strade con pari caratteristiche, lungo la corsia di emergenza».

Art. 15.

1. Nel caso in cui le infrazioni disciplinate dal presente decreto sono commesse con veicoli immatricolati all'estero si applica sempre la procedura di cui all'art. 121, ultimo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni. A tal fine, salvo quanto disposto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del presente decreto, il veicolo e posto a disposizione della competente autorità amministrativa a garanzia del versamento dell'ammontare dovuto, salvo che il trasgressore non sia in possesso di documento fidejussorio che garantisca il pagamento contro semplice notifica del sommario processo verbale di accertamento dell'infrazione. Le eventuali spese di rimozione e custodia del veicolo sono a carico, in solido, del proprietario e del conducente del veicolo stesso.

2. I verbali delle relative infrazioni sono trasmessi alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le misure da richiedere alle competenti autorità straniere.

Art. 16.

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta l'infrazione una somma pari ad un quarto del massimo della sanzione prevista.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 17.

1. Per gli interventi in materia di prevenzione per la sicurezza stradale è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1986, da iscrivere in ragione di lire 1000 milioni in ciascuno degli stati di previsione dei Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici.

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta il piano operativo e finanziario degli interventi di cui al comma 1, articolato secondo le rispettive competenze.

3. Per la continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1986.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 5.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 3

86G0988

DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1986, n. **628.**

Misure urgenti per il sostegno dell'esportazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'erogazione, anche per l'anno 1986, dei contributi in favore dei consorzi per il commercio estero, di cui al titolo IV della legge 21 maggio 1981, n. 240;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 13 e 14 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1986.

2. Le somme di cui al comma 1, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1986, possono esserlo in quello successivo.

Art. 2.

1. Le somme ancora non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1986 sul capitolo 1613 del conto dei residui passivi del Ministero del commercio con l'estero possono essere conservate in bilancio per essere impegnate nell'esercizio successivo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Ulteriori finanziamenti in favore dei consorzi e delle società consortili».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1986.

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro del commercio con l'estero*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 4

86G1000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1986, n. **629.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 23, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari per i tre corsi di laurea della facoltà di ingegneria, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

diritto e legislazione urbanistica ed edilizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 195

86G0950

Articolo unico

Nell'art. 78, relativo agli insegnamenti complementari per il corso di laurea in ingegneria chimica, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

principi di ingegneria chimica II.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 193

86G0951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1986, n. **630.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1986, n. **631.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 70, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di «psicologia applicata».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 191

86G0952

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1986, n. **632.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 100, relativo al corso di laurea in scienze naturali, tra gli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

conservazione della natura e delle sue risorse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 192

86G0953

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1986, n. **633.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 81, relativo al corso di laurea in farmacia, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

stechiometria;
saggi e dosaggi farmacologici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 196

86G0958

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1986, n. 634.

Prelevamento di L. 1.339.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente «riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 42;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 e autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 1.339.000.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 3597. — Fitto di locali, ecc.	L.	200.000.000
Cap. 4026. — Manutenzione, riparazione, ecc.	»	40.000.000

Ministero del tesoro:

Cap. 4984. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	20.000.000
Cap. 5039. — Fitto di locali, ecc.	»	14.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 1006. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	15.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1115. — Spese di cerimoniale, ecc.	L.	700.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 2506. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	280.000.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. 1099. — Fitto di locali, ecc.	L.	70.000.000
Totale complessivo . . .	L.	1.339.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1986

COSSIGA

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1986
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 234

86G0996

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 settembre 1986.

Richiamo temporaneo in servizio di un maggior generale medico dell'Aeronautica militare, ai sensi del comma 18 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che prescrive il divieto di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17;

Visto il comma 18 dello stesso art. 6, che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di autorizzare, con separati provvedimenti, adottati in qualsiasi momento al di fuori del piano annuale, assunzioni in deroga per comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da comunicare con apposita relazione illustrativa alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota prot. n. 143176 del 12 giugno 1986, con la quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale ha richiesto al Ministero della difesa il richiamo in servizio di un ufficiale medico da nominare membro effettivo della commissione medica per le pensioni di guerra di Milano, segnalando, in caso di indisponibilità di altra unità, il maggior generale medico nell'ausiliaria dell'Aeronautica dott. Giorgio Cesarini;

Vista la nota prot. n. 1/37185/4.2.16/86 del 23 luglio 1986, con la quale il Ministero della difesa, in accoglimento di tale richiesta, ha proposto il richiamo in servizio dell'ufficiale medico predetto fino al 31 dicembre 1986;

Considerato che tale provvedimento si appalesa indispensabile al fine di assicurare l'attività dei delicati servizi di competenza della commissione medica per le pensioni di guerra di Milano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1986;

Decreta:

Articolo unico

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare in servizio fino al 31 dicembre 1986 il maggior generale medico in ausiliaria dell'Aeronautica militare dottor Giorgio Cesarini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1986

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1986
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 293

86A7612

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 settembre 1986.

Richiamo temporaneo in servizio di un colonnello medico dell'Aeronautica militare, ai sensi del comma 18 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che prescrive il divieto di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17;

Visto il comma 18 dello stesso art. 6, che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di autorizzare, con separati provvedimenti, adottati in qualsiasi momento al di fuori del piano annuale, assunzioni in deroga per comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da comunicare con apposita relazione illustrativa alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota prot. n. 141818 del 31 maggio 1986, con la quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale ha richiesto al Ministero della difesa il richiamo in servizio di un ufficiale medico in s.p.e. ovvero a disposizione o appartenente alle categorie dei ruoli ad esaurimento da nominare membro effettivo della commissione medica per le pensioni di guerra di Palermo, segnalando, in caso di indisponibilità di altra unità, nell'ambito delle predette categorie, il colonnello medico nell'ausiliaria dell'Aeronautica dott. Ottavio Scerrino;

Vista la nota prot. n. 1/37031/4.2.16/86 del 16 luglio 1986, con la quale il Ministero della difesa, in accoglimento di tale richiesta, ha proposto il richiamo in servizio dell'ufficiale medico predetto dalla data di richiamo in servizio e fino al 31 dicembre 1986;

Considerato che tale provvedimento si appalesa indispensabile al fine di assicurare l'attività dei delicati servizi di competenza della commissione medica per le pensioni di guerra di Palermo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1986;

Decreta:

Articolo unico

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare in servizio il colonnello medico nell'ausiliaria dell'Aeronautica militare dott. Ottavio Scerrino, per il periodo intercorrente dalla data di effettiva immissione in servizio e fino al 31 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1986

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1986
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 292

86A7613

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 settembre 1986.

Richiamo temporaneo in servizio di un colonnello medico dell'Esercito, ai sensi del comma 18 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che prescrive il divieto di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17;

Visto il comma 18 dello stesso art. 6, che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di autorizzare, con separati provvedimenti, adottati in qualsiasi momento al di fuori del piano annuale, assunzioni in deroga per comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da comunicare con apposita relazione illustrativa alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota prot. n. 69790 del 7 gennaio 1986 — diretta al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale dell'organizzazione del personale ed al Ministero della difesa — con la quale la Direzione generale delle pensioni di guerra dello stesso Ministero del tesoro chiede l'adesione al richiamo in servizio del colonnello medico spad Esercito dott. Benedetto Sbarro, membro della commissione medica per le pensioni di guerra di Roma, dal giorno 8 luglio 1986, data del suo collocamento in ausiliaria, al fine di non interrompere l'attività di detto organo collegiale;

Vista la nota prot. n. 1/30062/4.2.1686 del 10 giugno, con la quale il Ministero della difesa, in adesione a tale richiesta, propone di richiamare in servizio il citato ufficiale in ausiliaria, per il periodo dal 9 luglio 1986 al 31 dicembre 1986, ai sensi del comma 18 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);

Visto il telex n. 20113 prot. n. 154680 R.G.S. del 13 giugno 1986, con il quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale dell'organizzazione del personale, esprime il proprio assenso al richiamo dell'ufficiale medico di che trattasi per il periodo 9 luglio 1986-31 dicembre 1986;

Ritenuta l'opportunità di condividere tale richiesta, che tende ad assicurare la continuità dei delicati servizi di competenza della commissione medica per le pensioni di guerra di Roma;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1986;

Decreta:

Articolo unico

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare in servizio il colonnello medico in ausiliaria Esercito dott. Benedetto Sbarro, per il periodo 9 luglio 1986-31 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1986

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1986
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 291

86A7614

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 settembre 1986.

Proroga dei termini di decadenza per il mancato funzionamento degli uffici giudiziari presso il palazzo di giustizia di Rovereto nel giorno 5 settembre 1986.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le comunicazioni del presidente del tribunale di Rovereto e del procuratore della Repubblica presso il detto tribunale dalle quali risulta che nel giorno 5 settembre 1986 gli uffici giudiziari compresi nel palazzo di giustizia di quella città non poterono funzionare per la necessità che fosse disinnescato un residuato bellico rinvenuto nelle sue vicinanze;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari compresi nel palazzo di giustizia di Rovereto nel giorno 5 settembre, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici medesimi o a mezzo del personale addettovi scadenti il 5 settembre 1986 o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1986

Il Ministro: ROGNONI

86A7541

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 settembre 1986.

Proroga dei termini per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 32 della legge n. 219/81 e per le procedure di esproprio delle aree necessarie. (Ordinanza n. 57/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Vista la propria ordinanza 1° dicembre 1983 con la quale venivano prorogati al 1° dicembre 1986 i termini di cui all'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nonchè il termine stabilito per la durata delle occupazioni d'urgenza delle aree occorrenti disposte con i provvedimenti citati nelle premesse dell'ordinanza in parola;

Considerato che, per effetto delle sopravvenute perizie di variante ai progetti esecutivi delle opere di cui al succitato art. 32, nonchè delle concesse proroghe dei termini di ultimazione lavori, i termini fissati dall'anzidetta ordinanza 1° dicembre 1983 per il compimento dei lavori e per l'espletamento delle procedure espropriative si appalesano insufficienti in relazione ai tempi effettivi di esecuzione delle opere come sopra definiti;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere, per i soli fini di cui all'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ad una proroga dei termini anzidetti, restando invece invariati, il termine di durata dell'occupazione temporanea, nonchè, nei confronti dei concessionari, i diversi termini stabiliti nelle pattuizioni convenzionali intercorse;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione urgente;

Dispone:

I termini di cui all'art. 3, primo comma, dell'ordinanza in data 1° dicembre 1983 sono prorogati di tredici mesi a decorrere dal 1° dicembre 1986.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A7590

ORDINANZA 29 settembre 1986.

Disposizioni per la realizzazione degli interventi di emergenza presso le discariche di Carbonara Scrivia e Tortona. (Ordinanza n. 803/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente l'attuazione alle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policloro difenili e dei policlorati fenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi;

Vista la propria ordinanza n. 718/FPC/ZA dell'8 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 1986, concernente misure straordinarie ed urgenti relative allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

Vista la propria ordinanza n. 727/FPC/ZA del 28 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1986, concernente disposizioni per la realizzazione degli interventi di emergenza nel territorio inquinato dai rifiuti tossici e nocivi, con la quale è stata autorizzata la stipula di un'apposita convenzione con una società costituita dall'Istituto per la ricostruzione industriale alla quale affidare sia la elaborazione dei dati che la esecuzione degli interventi di emergenza;

Considerato che l'Istituto ricostruzione industriale ha designato la Castalia S.p.a. - Società italiana per l'ambiente, con la quale è in corso di perfezionamento la convenzione di cui alla citata ordinanza n. 727/FPC/ZA del 28 aprile 1986;

Considerato, altresì, che a tale società è stato richiesto di effettuare, nelle more del perfezionamento della convenzione, una verifica sullo stato dei luoghi nelle discariche di Carbonara Scrivia e Tortona;

Tenuto conto che, dai risultati effettuati, è emersa la necessità di intervenire con estrema urgenza per ripristinare le condizioni di sicurezza nelle aree interessate;

Ravvisata la necessità di adottare provvedimenti straordinari allo scopo di eliminare le cause che hanno determinato l'inquinamento di tali aree;

Ravvisata, altresì, la necessità e l'urgenza di garantire le condizioni di sicurezza e la salvaguardia della salute pubblica;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale previsto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nella riunione del 14 luglio 1986;

Vista la nota n. 23476 del 16 giugno 1986, con la quale la regione Piemonte manifesta l'opportunità che l'emanazione dei provvedimenti autoritativi sia assunta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le attività occorrenti per la bonifica delle aree interessate dalle discariche di Carbonara Scrivia e Tortona nonchè quelle per la messa in sicurezza dei materiali recuperati sono dichiarate urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

L'esecuzione degli interventi è affidata alla Castalia - Società italiana per l'ambiente S.p.a.

Art. 3.

Il prefetto di Alessandria, competente per territorio, è autorizzato ad assumere ogni provvedimento necessario a consentire l'immediato accesso dei tecnici, designati dalla società affidataria, alle aree provvisorie ritenute idonee e lo svolgimento di tutte le successive attività.

A tal fine il prefetto potrà avvalersi, ove necessario, dell'opera degli organi statali, regionali, provinciali e comunali normalmente competenti in materia, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Art. 4.

La Castalia S.p.a. - Società italiana per l'ambiente, nelle more del perfezionamento della convenzione di cui alla ordinanza n. 727/FPC/ZA del 28 aprile 1986, una volta effettuate le indagini ed i rilievi ancora necessari, procederà alla bonifica delle aree ed alla messa in sicurezza dei materiali recuperati mediante prelievo, manipolazione e trasporto a stoccaggio provvisorio dei materiali stessi.

A tal fine la società Castalia, in deroga alle disposizioni normative vigenti, ed in particolare a quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è immediatamente autorizzata ad eseguire le predette attività.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A7588

ORDINANZA 30 settembre 1986.

Revoca dell'ordinanza n. 441/FPC/ZA del 12 dicembre 1984 concernente la sospensione del pagamento di energia elettrica consumata dalle famiglie sgomberate da Pozzuoli a causa del bradisismo. (Ordinanza n. 805/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la propria ordinanza n. 441/FPC/ZA del 12 dicembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 20 dicembre 1984, concernente la sospensione del pagamento di energia elettrica consumata dalle famiglie sgomberate da Pozzuoli a causa del bradisismo;

Considerato che sono state pubblicate le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di Monteruscello e si procederà nel corso del mese di ottobre alla consegna dei medesimi alloggi agli interessati;

Considerato, altresì, che sono state emanate le disposizioni necessarie per consentire il rientro nelle abitazioni di provenienza dei nuclei familiari sgomberati;

Ritenuto che per effetto di tali provvedimenti siano venuti a cessare i motivi posti a base della cennata ordinanza n. 441/FPC/ZA;

Ravvisata la opportunità, nel quadro del graduale rientro nella normalità delle varie situazioni eccezionali formatesi per effetto dell'emergenza causata dal fenomeno bradisismico dell'area flegrea, di revocare i benefici di cui alla ripetuta ordinanza n. 441/FPC/ZA;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 441/FPC/ZA del 12 dicembre 1984 cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° novembre 1986.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A7589

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 giugno 1986 in favore di ventitre dipendenti dalla Bernardini Sedie S.n.c., occupati presso lo stabilimento di Monzano (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1986, n. 863, per il periodo dal 3 febbraio 1986 al 3 agosto 1986.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1986 in favore di diciassette dipendenti dalla S.d.f. Tubresol di Campobello di Mazara (Trapani), occupati presso lo stabilimento di Campobello di Mazara, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° luglio 1985 al 5 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1986 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Moscariello, con stabilimento in Angri (Salerno).

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1986, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) - Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A/24, sospesi dal 12 maggio 1980 o entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da settantacinque a settantotto mesi;
delibera CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 19 settembre 1980.

2) Area Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) - Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A/24, sospesi dal 16 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da ottantasette a novantatre mesi;
delibera CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1979.

3) Area Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) - Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti per i lavori relativi alla costruzione dell'Autostrada A/24, sospesi dal 5 gennaio 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da sessantatre a sessantanove mesi;
delibera CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 18 marzo 1981.

4) Area comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli) - Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei lavori di realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, strada statale 145, primo lotto, primo stralcio, sospesi dal 1° agosto 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da sei a dodici mesi;
delibera CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

5) Area comuni di Caserta e Maddaloni (Caserta) - Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella realizzazione dei lavori di completamento del primo lotto dell'opera pubblica variante alla strada statale 7 e strada statale 265 tra i comuni di Capua e Maddaloni, compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta, resisi disponibili dal 29 agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da nove a quindici mesi;
delibera CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

6) Crisi occupazionale area comune di Massafra (Taranto) - Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nella ultimazione delle opere relative all'acquedotto del Sinni di Massafra, sospesi dal 14 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da quindici a diciotto mesi;
delibera CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1985.

7) Area comune di Cardeto (Reggio Calabria) - Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al trasferimento dell'abitato di Cardeto di cui al primo lotto, resisi disponibili dal 5 settembre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da quindici a ventuno mesi;
delibera CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985.

8) Area del comune di Milazzo (Messina) - Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti all'interno della Raffineria Mediterranea per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di ampliamento degli impianti, sospesi dal 4 febbraio 1980 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da settantadue a settantotto mesi;
delibera CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1980.

9) Area del comune di Milazzo (Messina) - Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti all'interno della Raffineria Mediterranea per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di ampliamento degli impianti, sospesi dal 4 febbraio 1980 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da settantotto a ottantuno mesi;
delibera CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1980.

10) Area del comune di Milazzo (Messina) - Lavoratori dipendenti dalle aziende addette ai servizi ausiliari, portuali e terrestri all'interno e all'esterno della Raffineria Mediterranea, sospesi dal 4 febbraio 1980 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da settantadue a settantotto mesi;
delibera CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1980.

11) Area del comune di Milazzo (Messina) - Lavoratori dipendenti dalle aziende addette ai servizi ausiliari, portuali e terrestri all'interno e all'esterno della Raffineria Mediterranea, sospesi dal 4 febbraio 1980 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da settantotto a ottantuno mesi;
delibera CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1980.

12) Area di Fiumesanto (Sassari) - Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al primo e secondo gruppo della centrale temoelettrica Enel, sospesi dal 23 maggio 1983 od entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da ventisette a trentatre mesi;
delibera CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983.

13) Area Industriale comune di Porto Torres (Sassari) - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione del depuratore consortile e del Porto industriale, resisi disponibili dal 1° febbraio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da dodici a quindici mesi;
delibera CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

14) Crisi occupazionale area comune di Genzano (Potenza) - Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione di una diga in terra battuta, resisi disponibili dal 25 marzo 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:

concessione primi sei mesi;
delibera CIPI 29 maggio 1986.

15) Crisi occupazionale area comune di Montalbano Jonico (Matera) - Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nella predetta area impegnate nei lavori di ultimazione di cui al P.S. 14/38, delle opere dell'acquedotto dell'Agri e del Frida, resisi disponibili dal 19 luglio 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da dodici a diciotto mesi;
delibera CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

Le aziende sono esantate dal contributo di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1986, in favore dei dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Astroline*, di Castrignano del Piano (Lecce), fallita in data 21 aprile 1983:

periodo: dal 4 agosto 1985 al 4 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1984: dal 5 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 (decorrenza 5 maggio 1983).

2) *S.p.a. Astroline*, di Castrignano del Piano (Lecce), fallita in data 21 aprile 1983:

periodo: dal 4 febbraio 1986 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1984: dal 5 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 ultima concessione.

3) *S.r.l. Mobilificio Lemar*, di Ruffano (Lecce):

periodo: dal 10 febbraio 1986 al 10 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 12 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Metalmeccanica Salentina* di Galatina (Lecce):

periodo: dal 7 aprile 1986 al 6 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. F.A.B., Fabbrica accumulatori baresi*, di Bari, fallita in data 6 dicembre 1985:

periodo: dal 3 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Laterificio Di-Bi*, con sede in Pisticci Scalo (Matera):

periodo: dal 23 novembre 1985 al 22 maggio 1986;
causale: terremoto;
primo decreto ministeriale 19 ottobre 1982: dal 23 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
legge 22 dicembre 1984, n. 874.

7) *S.p.a. Mil*, con sede in Matera:

periodo: dal 12 agosto 1985 al 10 novembre 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

8) *S.n.c. Padula Giacinto & figli*, con sede in Matera:

periodo: dal 6 gennaio 1986 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 9 ottobre 1982;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Liquichimica meridionale* di Tito Scalo (Potenza):

periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 maggio 1979: dal 1° gennaio 1979;
pagamento diretto: si;
legge 28 febbraio 1986, n. 45.

10) *S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale* di Potenza:

periodo: dal 1° luglio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982: dal 16 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 784/80 e legge n. 45/86.

11) *S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Venosa (Potenza):

periodo: dal 1° luglio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui all'art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 784/80 e legge n. 45/86.

12) *S.p.a. Zootecnica Lucana* di Potenza, fallita in data 11 maggio 1984:

periodo: dal 13 gennaio 1986 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1983: dal 12 luglio 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

13) *S.p.a. Polycips*, con sede in Baragiano (Potenza), fallita in data 22 novembre 1984:

periodo: dal 13 gennaio 1986 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 17 gennaio 1985: dal 17 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

14) *S.p.a. Rototuft*, con sede in Baragiano (Potenza), fallita in data 22 giugno 1984:

periodo: dal 31 marzo 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 aprile 1984;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1982: dal 1° luglio 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

15) *S.p.a. Memofil*, di Tito Scalo, fallita in data 22 giugno 1984:

periodo: dal 24 marzo 1986 al 22 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 17 gennaio 1985: dal 22 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

16) *Hotel S. Michele*, sede di Potenza:

periodo: dal 23 maggio 1984 al 24 novembre 1984;
causale: terremoto;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983: dal 23 novembre 1980;
pagamento diretto: si;
legge n. 874/80.

17) *Hotel S. Michele*, sede di Potenza:

periodo: dal 24 novembre 1986 al 26 maggio 1985;
causale: terremoto;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983: dal 23 novembre 1980;
pagamento diretto: si;
legge n. 874/80.

18) *S.r.l. Geyser* di Pineto (Teramo), fallita in data 13 agosto 1984:

periodo: dal 18 novembre 1986 al 18 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 20 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

19) *S.r.l. Geyser* di Pineto (Teramo), fallita in data 13 agosto 1984:

periodo: dal 18 maggio 1986 al 18 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 20 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

20) *S.p.a. Legnochimica* di Rende (Cosenza):

periodo: dal 2 marzo 1986 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1986: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Caimi export 2* di Monsano (Ancona):

periodo: dal 24 marzo 1986 al 22 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 24 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Installazioni sarde* con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini Macchiareddu, fallita in data 11 aprile 1985:

periodo: dal 7 aprile 1986 al 6 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1984: dal 20 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

23) *S.p.a. Metallotecnica sarda* con sede in Cagliari e stabilimento in Portoscuso (Cagliari:

periodo: dal 10 novembre 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1982: dal 10 febbraio 1982;
pagamento diretto: si.

24) *S.n.c. Bradaschia & C*, con sede in Trieste e cantiere c/o Fincantieri di Monfalcone (Gorizia):

periodo: dal 28 aprile 1986 al 27 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985: dal 20 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

25) *S.a.s. Da Frè*, con sede e stabilimento in Brugnera (Pordenone), fallita in data 28 marzo 1984:

periodo: dal 17 febbraio 1986 al 16 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 28 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

26) *S.a.s. Da Frè*, con sede e stabilimento in Brugnera (Pordenone), fallita in data 28 marzo 1984:

periodo: dal 16 agosto 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 28 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

27) *S.p.a. La Giulia Industriale* di Gorizia:

periodo: dal 2 giugno 1986 al 31 agosto 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Burdan prefabbricati* di Pradamano (Udine), fallita in data 16 agosto 1984:

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

29) *S.p.a. Industrie riunite Mario Sabot*, con sede e stabilimento in Manzano (Udine), fallita in data 31 maggio 1984:

periodo: dal 12 gennaio 1986 al 12 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 17 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

30) *S.p.a. Vercom* di Pavia di Udine:

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: si.

31) *S.r.l. Febocar*, di Ospedaletto (Trento), fallita in data 15 novembre 1984:

periodo: dal 18 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 17 aprile 1986: dal 23 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

32) *S.r.l. Apia* di Arco (Trento) fallita in data 29 settembre 1983:

periodo: dal 30 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 30 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 ultima concessione.

33) *S.p.a. Prefabbricati Valsugana* di Grigno Valsugana, (Trento) fallita il 18 ottobre 1984:

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 1° giugno 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

34) *S.p.a. Resem* con sede in Milano e unità produttive in Castellanza (Varese), Villa dossola (Novara) e Casoria (Napoli), compresi uffici vendita e filiali, ora Ausind S.p.a.:

periodo: dal 17 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1981: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Segem* con sede in Milano e uffici periferici facenti capo alla sede:

periodo: dal 17 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1981: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Montedipe* con sede in Milano e unità produttive di Bollate (Milano), Mantova, Porto Marghera, Novara, Brindisi e Priolo (Siracusa):

periodo: dal 17 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1981: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Fertimont* con sede in Milano e unità produttive in Ferrara, Porto Marghera, Priolo (Siracusa), Porto Empedocle (Agrigento), Crotone e San Giuseppe di Cairo (Savona), compresi uffici vendita e filiali, ora Agrimont S.p.a.:

periodo: dal 17 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1981: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Montepolimeri* con sede in Milano e unità produttive di Bollate (Milano), Castellanza (Varese), Ferrara; Rho (Milano), Mantova, Porto Marghera, Brindisi, Priolo e Terni, compresi uffici vendita e filiali, ora Montedipe S.p.a.:

periodo: dal 17 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1981: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Pierrel* con sede in Napoli, uffici e centro ricerche di Milano, unità produttive di Capua (Caserta) e Lorenzè di Ivrea (Torino):

periodo: dall'11 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Montedison* di Milano:

periodo: dal 17 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1981: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale e l'istituto nazionale previdenza giornalisti italiani sono autorizzati là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1986, in favore dei dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Euroceramica*, con sede in Anzola Emilia (Bologna):

periodo: dall'11 novembre 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 13 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Minganti Giuseppe & C.*, con sede in Bologna, fallita il 17 maggio 1983:

periodo: dal 31 marzo 1986 al 17 maggio 1986 (ultima);
causale: crisi aziendale - CIPI 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 2 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.p.a. Mecar ingranaggi*, con sede e stabilimento in Casalecchio di Reno (Bologna):

periodo: dal 12 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1983: dal 15 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Trattori Lamborghini*, con sede legale in Treviglio e stabilimento in Pieve di Cento (Bologna):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Fatro* di Ozzano Emilia (Bologna):

periodo: dal 5 agosto 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Ceramica Girasole* con sede legale in Fiorano Modenese (Modena) e stabilimento in Dosso Sant'Agostino (Ferrara) fallita il 6 febbraio 1985:

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. Si.Val. Co.* con sede in Comacchio (Ferrara):

periodo: dal 24 marzo 1986 al 22 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 27 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. I.C.I. - Installazioni e costruzioni industriali*, con sede in Ferrara:

periodo: dal 27 maggio 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 27 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Valigeria Gamma*, con sede e stabilimento in Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì) fallita il 2 maggio 1985:

periodo: dal 22 luglio 1985 al 20 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.p.a. Rubbertoys*, con sede in Forlì, fallita l'11 aprile 1985:

periodo: dal 1° aprile 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.p.a. ICOT - Imprese costruzioni telefoniche*, con sede in Forlì:

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. ICOT - Imprese costruzioni telefoniche* unità operative nella provincia di Forlì, Ferrara, Ravenna e Pesaro:

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Ceramica Spilamberto*, con stabilimento in Spilamberto (Modena):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 18 maggio 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Lara automazioni industriali* di Fiorano Modenese (Modena):

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 25 maggio 1986;
causale: riconversione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 27 maggio 1985;
pagamento diretto: no.

15) *S.p.a. Ceramiche Marazzi*, con sede in Bologna, sede amministrativa in Cesena (Forlì) stabilimento in Sassuolo (Modena):

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: no.

16) *S.p.a. Ceramica president*, con sede e stabilimento in Fiorano Modenese (Modena):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Saicem* di Modena:

periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Stabilimento ceramico La Guglia,* con sede in Sassuolo (Modena):

periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Unicem,* stabilimento di Piacenza:

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Secmu industriale* di Ponte dell'Olio (Piacenza) fallita il 22 dicembre 1984:

periodo: dal 14 aprile 1986 al 13 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 14 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge 301/79.

21) *S.r.l. C.M.S. - Costruzioni meccaniche settentrionali,* con sede in Bologna e stabilimento in Ravenna:

periodo: dal 27 ottobre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 9 dicembre 1981: dal 1° maggio 1981;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Calzaturificio Alba* (gruppo Bondi) di Cotignola, fallita il 28 novembre 1985:

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1985: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

23) *S.r.l. Ceramica nuova impero gres,* con sede e stabilimento in Casalgrande (Reggio Emilia):

periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Ceramiche gotica* di Casalgrande (Reggio Emilia) fallita il 20 gennaio 1986:

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 27 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. G.I.Z.A.,* con sede legale in Bologna, sede amministrativa e stabilimento in Bagnolo in Piano (Reggio Emilia):

periodo: dal 14 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: no.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b),* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale e l'istituto nazionale previdenza giornalisti italiani sono autorizzati là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1986, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani,* con sede in Roma e stabilimenti di Battipaglia (Salerno), Pontecagnano (Salerno) e S. Maria Capua Vetere (Caserta):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Harrold's,* con sede in S. Arpino (Caserta) stabilimenti di S. Arpino (Caserta):

periodo: dal 9 giugno 1986 al 7 dicembre 1986;
causale: fallimento in data 7 giugno 1984 - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 9 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.p.a. Alfarano Raffaele,* con sede in Casoria (Napoli) stabilimenti di Casoria (Napoli);

periodo: dal 9 dicembre 1985 all'8 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Gilardini - Divisione whitehead motofides,* con sede in Torino e stabilimenti di Livorno e Marina di Pisa (Pisa):

periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1982: dal 29 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. C.A.M. - Capodimonte artistica Mollica,* con sede in Napoli stabilimenti di Napoli:

periodo: dal 21 aprile 1986 al 10 maggio 1986 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 11 maggio 1983 - CIPI 30 marzo 1983;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1983: dal 25 ottobre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.r.l. Airone sud,* con sede in Arzano (Napoli) stabilimenti di Arzano (Napoli):

periodo: dal 4 maggio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: fallimento in data 24 novembre 1984 - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 7 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. Stelio Merolla,* con sede in Napoli e stabilimenti di Cantieri in Calatafimi (Trapani) Gioia Tauro, Rosarno, Careri (Reggio Calabria), Palermo Pozzuolo, S. Anastasia (Napoli):

periodo: dal 7 aprile 1986 al 5 maggio 1986 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 5 ottobre 1983 - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 5 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.p.a. T.M.C. Tenute meccaniche Crane,* con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli:

periodo: dal 5 maggio 1985 al 3 novembre 1985;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. T.M.C. Tenute meccaniche Crane,* con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli:

periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Didalf*, con sede in Sarno (Salerno) e stabilimenti di Sarno (Salerno):

periodo: dal 17 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: fallimento in data 14 febbraio 1985 - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.r.l. Fonderia Di Somma*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimenti di Scafati (Salerno):

periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 1° maggio 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. STA.GRA.ME. - Stabilimento grafico meridionale*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimenti di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.n.c. Arredamenti Ladir*, con sede in Salerno e stabilimenti di Salerno:

periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Corderia napoletana*, con sede in S. Anastasia (Napoli) e stabilimenti di S. Anastasia (Napoli):

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 1° aprile 1984;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale e l'istituto nazionale previdenza giornalisti italiani sono autorizzati là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

86A7423

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta (Provvedimento n. 46/1986)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via d'urgenza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, in data 26 giugno 1986 e 30 luglio 1986;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

provvedimento n. 37/1986 del 26 giugno 1986: «Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana»;

provvedimento n. 38/1986 del 26 giugno 1986: «Prezzi dello zucchero»;

provvedimento n. 39/1986 del 26 giugno 1986: «Cassa conguaglio zucchero - Applicazione regolamento CEE n. 1010/86 relativo alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati dall'industria chimica»;

provvedimento n. 40/1986 del 26 giugno 1986: «Cassa conguaglio per il settore elettrico. Integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL. Aliquote d'acconto per l'anno 1986»;

provvedimento n. 41/1986 del 30 luglio 1986: «Prezzi delle specialità medicinali»;

provvedimento n. 42/1986 del 30 luglio 1986: «Norme in materia di contributi di allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica;

provvedimento n. 43/1986 del 30 luglio 1986: «Cassa conguaglio per il settore elettrico - Integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL»;

provvedimento n. 21/A/86 del 26 giugno 1986: «Parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Siracusa»;

provvedimento n. 22/A/86 del 26 giugno 1986: «Parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Rieti»;

provvedimento n. 23/A/86 del 26 giugno 1986: «Parere su prezzo latte provincia Udine»;

provvedimento n. 24/A/86 del 26 giugno 1986: «Parere su prezzo latte provincia Gorizia»;

provvedimento n. 25/A/86 del 26 giugno 1986: «Parere su prezzo latte provincia Brindisi»;

provvedimento n. 26/A/86 del 26 giugno 1986: «Parere su prezzo latte provincia L'Aquila»;

provvedimento n. 27/A/86 del 26 giugno 1986: «Parere su prezzo latte provincia Massa Carrara»;

provvedimento n. 28/A/86 del 26 giugno 1986: «Parere su tariffe acqua. Comuni non capoluogo di provincia»;

provvedimento n. 29/A/86 del 26 giugno 1986: «Parere su tariffe acqua. Comuni non capoluogo di provincia»;

provvedimento n. 30/A/86 del 26 giugno 1986: «Parere su tariffe acqua. Comuni non capoluogo di provincia»;

provvedimento n. 31/A/86 del 26 giugno 1986: «Parere su tariffe acqua. Comune di Comano»;

provvedimento n. 32/A/86 del 30 luglio 1986: «Parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Brescia»;

provvedimento n. 33/A/86 del 30 luglio 1986: «Parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Savona»;

provvedimento n. 34/A/86 del 30 luglio 1986: «Parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Caserta»;

provvedimento n. 35/A/86 del 30 luglio 1986: «Parere su tariffe acqua. AIM di Vicenza»;

provvedimento n. 36/A/86 del 30 luglio 1986: «Parere su tariffe acqua. Comune di Cuneo»;

provvedimento n. 37/A/86 del 30 luglio 1986: «Parere su tariffe acqua. Comune di Chieti»;

provvedimento n. 38/A/86 del 30 luglio 1986: «Parere su tariffe acqua. Comune di Viterbo»;

provvedimento n. 39/A/86 del 30 luglio 1986: «Parere su tariffe acqua. AEM di Cremona»;

provvedimento n. 40/A/86 del 30 luglio 1986: «Parere su tariffe acqua. Comuni non capoluogo di provincia»;

provvedimento n. 41/A/86 del 30 luglio 1986: «Parere su tariffe acqua. Comuni non capoluogo di provincia»;

provvedimento n. 42/A/86 del 30 luglio 1986: «Parere su tariffe acqua. Comuni non capoluogo di provincia».

Roma, addì 1° ottobre 1986

Il Ministro-Presidente delegato: ZANONE

86A7596

Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva della campagna 1986-87. (Provvedimento n. 49/1986)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1527, che demanda al C.I.P. di stabilire con provvedimento da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidità ed umidità, nonché in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 15/1976 del 26 maggio 1976, con il quale sono stati stabiliti i criteri suddetti per la campagna 1976-77;

Visto il provvedimento n. 15/1985 del 7 marzo 1985, che modifica ed integra il soprarichiamato provvedimento;

Delibera

di confermare, per la campagna 1986-87, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva della campagna 1976-77, contenuti nel provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15/1976 del 26 maggio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 31 maggio 1976), modificato ed integrato dal provvedimento n. 15/1985 del 7 marzo 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 60 dell'11 marzo 1985).

Roma, addì 1° ottobre 1986

Il Ministro-Presidente delegato: ZANONE

86A7597

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Informazioni richieste ai sensi dell'art. 3, lettera *c)*, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernenti operazioni aventi ad oggetto azioni quotate in borsa od ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto effettuate dalla stessa società emittente o da società del gruppo. (Deliberazione 1° ottobre 1986, n. 2446).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA E LA BORSA

Visto l'art. 3, lettera *c)*, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 13 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

Visto l'art. 4 della legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Considerato che primario compito della Commissione è il controllo del funzionamento delle singole borse e l'accertamento della regolarità e dei modi di finanziamento delle operazioni di intermediazione e negoziazione su titoli quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto;

Ritenuto che ai fini di verificare la regolarità dell'andamento del mercato, che potrebbe essere condizionata da operazioni volte a influenzare la formazione dei prezzi, appare necessario che la Commissione sia tempestivamente informata delle operazioni aventi ad oggetto azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto effettuate da o per ordine della società emittente ovvero di società che la controllano o sono da queste ultime controllate;

Delibera:

1. A decorrere dal 16 ottobre 1986, debbono essere comunicate alla Commissione nazionale per le società e la borsa le operazioni aventi ad oggetto azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto effettuate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da o per ordine:

a) della stessa società emittente;

b) di società che controllano, direttamente o indirettamente, la società emittente;

c) di società controllate, direttamente o indirettamente, dalla società emittente o da società che la controllano.

2. Non sono tenuti alla comunicazione di cui sopra le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, limitatamente all'attività di gestione dei fondi nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione, limitatamente alle operazioni poste in essere su specifico ordine della clientela.

3. La comunicazione deve essere effettuata dai soggetti di cui al precedente punto 1 per iscritto, anche a mezzo telex, e deve comunque pervenire alla CONSOB, sede di Roma, entro le ore 14,00 del giorno successivo all'operazione.

Nell'ipotesi di comunicazione a mezzo lettera, sulla relativa busta deve essere indicato che trattasi di comunicazione ai sensi della delibera n. 2446/1986. Analogo riferimento deve essere contenuto nella parte iniziale del telex.

4. La comunicazione, redatta secondo lo schema allegato, deve indicare la natura dell'operazione, la quantità dei titoli, il prezzo, le eventuali ulteriori condizioni dell'operazione stessa nonché gli intermediari intervenuti.

5. La comunicazione di cui sopra non può essere considerata equipollente di eventuali altre comunicazioni dovute ai sensi di legge o per disposizione della CONSOB.

6. La presente deliberazione sarà pubblicata, oltre che nel Bollettino della CONSOB, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1986

Il Presidente: PIGA

ALLEGATO

Alla CONSOB - Via Isonzo, 19/*D* - 00199 ROMA

COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 2446 DEL 1° OTTOBRE 1986

1. Società dichiarante	
2. Eventuale soggetto interposto nell'operazione (società fiduciaria o altro)	
3. Data dell'operazione	
4. Titoli oggetto dell'operazione	
5. Natura dell'operazione	
6. Quantità dei titoli	
7. Prezzo e data di regolamento (*)	
8. Intermediario che ha effettuato l'operazione	
9. Eventuali altre indicazioni	

(*) Nell'ipotesi di operazioni diverse dalla compravendita fornire gli elementi essenziali del contratto.

86A7645

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Pisa

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 4 dicembre 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare l'art. 7;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare gli articoli 23 e 25;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1985, registro n. 80, foglio n. 2, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico di carriera esecutiva all'istituto di astronomia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Ateneo di Pisa;

Vista la nota ministeriale n. 5153 del 17 dicembre 1985, con la quale viene autorizzata l'emissione del bando di concorso relativo al suddetto posto;

Considerato che questa Università non ha ancora esaurito la percentuale del 15% dell'organico riservato alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che l'art. 25 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, secondoo comma, abrogando la norma di cui all'art. 8 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 e l'art. 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, stabilisce che le assunzioni obbligatorie avranno luogo con le modalità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la nota n. 14859 del 14 ottobre 1983, con la quale questo Ateneo ha richiesto al competente Ministero l'emanazione di un bando per la copertura, mediante concorso nazionale, per titoli, riservato alle categorie privilegiate, di dieci posti di tecnico vacanti presso altri istituti di questo Ateneo come previsto dalla precedente normativa;

Considerato che il posto suddetto è stato richiesto per la necessità di disporre di personale da adibire alla manutenzione delle attrezzature scientifiche dell'istituto di cui trattasi e per l'ausilio nell'attività didattica; che in particolare il tecnico in questione dovrà provvedere al controllo e alla manutenzione di telescopi, macchine fotografiche e simili; alla pulizia fine di strumenti d'interesse storico; all'utilizzo, per collegamento on-line alla strumentazione e per data entry, di attrezzature di calcolo (terminali e Personal computer);

Tenuto conto che per assolvere i suddetti compiti, particolarmente importanti e delicati, sono richieste specifiche capacità professionali nell'uso degli strumenti e delle apparecchiature sopra descritte, nonché competenze specialistiche nei settori suindicati;

Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle improrogabili effettive esigenze di funzionamento che rendono necessaria una urgente e accurata selezione, non realizzabile con assunzioni senza concorso di personale che dovrà svolgere lavoro altamente qualificato;

Ravvisata pertanto l'opportunità nell'interesse pubblico di emanare, per la copertura del posto assegnato all'istituto di astronomia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, un concorso pubblico per titoli ed esami;

Accertata la vacanza del suddetto posto di ruolo;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico nel ruolo organico della ex carriera esecutiva del personale tecnico delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di astronomia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post elementare a corso triennale;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo, degli operai di ruolo dello Stato e per le altre categorie di personale per le quali norme vigenti prevedono tale esenzione;

c) cittadinanza italiana;

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il concorso;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso:

1) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

3) coloro che siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà pervenire a questa Università, indirizzata al rettore, entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avviso relativo al presente bando.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio protocollo di questa amministrazione, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare sotto la loro responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

1) cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, il titolo che legittimi l'elevazione di tale limite o che consente di prescindere dallo stesso;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

6) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post elementare a corso triennale;

7) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile);

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso, dichiarare le cause di risoluzione di tali rapporti o quantomeno di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico degli impiegati civili dello Stato;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Alla domanda deve essere allegato un elenco, in carta semplice, dei titoli di merito presentati.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

La firma, da apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per l'autentica della firma e della qualifica dei dipendenti di ruolo civili e militari dello Stato e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio o del comandante del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Titoli di merito

I titoli che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito dovranno essere allegati alla domanda e dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. I titoli presentati sia in originale che in copia autenticata dovranno essere in regola con le disposizioni fiscali in vigore, dovranno essere rilasciati dalle autorità o uffici competenti e contenere tutti gli elementi necessari alla loro valutazione.

Saranno valutati i soli servizi prestati presso amministrazioni statali, regioni, province, comuni o presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali, ecc.).

Il servizio prestato dovrà essere documentato da un certificato da cui risultino la qualifica rivestita e la durata del servizio. Non sarà valutato il servizio militare di leva.

Non saranno valutate le idoneità conseguite a concorsi per soli titoli e le attestazioni di frequenza a corsi di specializzazione o qualificazione professionale senza un giudizio finale favorevole.

Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni a stampa o in copia di stampa autenticata ai sensi di legge, o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l'accettazione per la stampa da parte della casa editrice. Sulle pubblicazioni dovranno essere riportati in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

È fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei titoli presentati.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Ai titoli è riservato un punteggio pari al 25% del totale dei punti.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

Programma, diario e svolgimento delle prove di esame

Le prove di esame si terranno in Pisa come da seguente programma:

Prima prova pratica:

Controllo e puntamento di un piccolo telescopio.
Uso e manutenzione ordinaria della macchina fotografica.

Seconda prova pratica:

Utilizzo di un Personal computer per immissione di dati e con pacchetti applicativi.

Le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10 in ciascuna di esse.

Del luogo, della data e dell'ora di inizio delle prove di esame è dato avviso non meno di quindici giorni prima, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e comunque mediante lettera raccomandata che sarà inviata nello stesso termine ai candidati ammessi al concorso.

I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

carta d'identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione sarà considerata come tacita rinuncia al concorso.

Per le modalità relative all'espletamento del concorso, si osservano in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Graduatoria di merito - Preferenze a parità di merito

A norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e della media dei voti riportati nelle prove pratiche costituisce per ciascun candidato la votazione complessiva in base alla quale viene formata la graduatoria di merito con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai fini del presente concorso costituisce altresì titolo di preferenza, ai sensi del quarto comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, lo stato di disoccupazione di almeno sei mesi dalla data della lettera di richiesta dei suddetti titoli preferenziali, risultante dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del rettore pubblicato successivamente nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Immissione in servizio e documentazione di rito

Il rettore previa approvazione della relativa graduatoria di merito provvede alla nomina in prova e alla contestuale immissione in servizio dei vincitori.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Il periodo di servizio reso fino alla notifica della ricusazione del visto stesso è in ogni caso retribuito

I vincitori devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, in carta legale, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego:

1) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esenzione del limite stesso);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti di cui trattasi anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post elementare a corso triennale;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare che la stessa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre gli immessi in servizio mutilati o invalidi di guerra od assimilati a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado di invalidità non possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68;

8) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo dovrà essere presentata la relativa opzione o dichiarazione di aver rassegnato volontarie dimissioni.

La dichiarazione (di cui al precedente punto 8), deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

Gli appartenenti al personale statale di ruolo potranno limitarsi a presentare nel termine sopra indicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

I documenti di cui ai paragrafi 1), 2), 3), 4) e 7) non dovranno essere di data anteriore di oltre tre mesi a quella dell'emanazione del provvedimento di nomina.

Art. 9.

Trattamento economico

I vincitori saranno nominati tecnici in prova nel ruolo organico della ex carriera esecutiva del personale tecnico delle università e degli istituti di istruzione universitaria con il trattamento economico iniziale previsto dalle norme vigenti per il quarto livello e presteranno servizio presso l'istituto cui appartiene il posto messo a concorso.

La nomina in ruolo verrà conseguita previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il rettore dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso agli impiegati spetta una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli immessi in servizio che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato un periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che nel termine stabilito dall'amministrazione non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti di Firenze per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, addì 7 maggio 1986

Il rettore: GUERRINI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 28 luglio 1986
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 143

ALLEGATO *A*

Fac-simile di domanda
(da redigere su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di PISA

.....l..... sottoscritt..... ....
(nome e cognome, le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito) nat... a ....

(provincia di ....) il ...., residente in .... (provincia di..........................), via ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico (ex carriera esecutiva) presso l'istituto di astronomia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 6 ottobre 1986.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché ....; ovvero ha diritto all'esenzione del limite di età perché... (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di......................; ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo..... ....;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso vanno dichiarate le cause di risoluzione di tali rapporti o quantomeno di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato;

6) il titolo di studio richiesto dal bando e precisamente........ .... rilasciato in data .... presso ....;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente.. (solo per i candidati di sesso maschile);

8) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo:.. (codice di avviamento postale n. ....; telefono n...........).

Allega elenco, in carta semplice, dei titoli di merito presentati:

....

....

Data, ...

Firma ....

(La firma deve essere autenticata)

86A7315

Concorso a ventuno posti di infermiere generico presso l'Università di Siena

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, convertito in legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 9 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la circolare n. 351/A2 del 7 giugno 1978 e n. 56 del 18 febbraio 1981, recante istruzioni in materia di concorsi;

Visti i decreti ministeriali 1° settembre 1982 e 1° giugno 1983, con i quali sono stati assegnati complessivamente venti posti di infermiere generico;

Visti i decreti ministeriali n. 219 del 29 dicembre 1984, n. 789 del 27 maggio 1985, n. 775 del 22 maggio 1985, dai quali risulta che sono stati coperti solo nove dei suddetti venti posti, per cui ne restano disponibili ancora undici;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1985, registro 73, foglio n. 281, con il quale sono stati assegnati altri dieci posti di infermiere generico;

Viste le note n. 1620 del 14 aprile 1981, n. 5849 del 3 dicembre 1981 e n. 5152 del 17 dicembre 1985, con le quali il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del bando di concorso per i posti di cui sopra;

Accertato che ai sensi dell'art. 25 della legge n. 23/86 sopra citata non occorre procedere all'accantonamento dei posti ai sensi della legge n. 482/68 per le qualifiche funzionali superiori alla quarta;

Decreta:

Art. 1.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventuno posti in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera esecutiva degli infermieri delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quinta qualifica funzionale) presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università (per le esigenze del Policlinico universitario de Le Scotte).

Art. 2.

Titolo di studio

Titolo di studio per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale ed il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di infermiere generico.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) titoli di studio di cui al precedente art. 2;

c) età non inferiore ai 18 anni e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazioni dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti;

d) godimento dei diritti politici;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato dal rettore.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, indirizzate al rettore di questa Università, dovranno essere presentate o fatte pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, pena l'esclusione dal concorso, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) titolo di studio;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;

i) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Nella domanda stessa dovrà essere indicato l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda devono essere allegati i documenti che provino il possesso degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione unitamente ad un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesimi.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documento rilasciato in carta legale dalle competenti autorità.

Non si ammettono riferimenti a documenti prodotti per partecipare ad altri concorsi.

Art. 5.

Commissione giudicatrice - Modalità espletamento concorso

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze del servizio cui sono assegnati i posti a concorso come da allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali è riservato il 25% del totale dei punti a disposizione della commissione.

Saranno valutati i titoli ritenuti, a giudizio della commissione, attinenti ai posti messi a concorso.

Gli esami avranno inizio presso la sede del centro didattico del nuovo Policlinico, via delle Scotte, Siena, alle ore 9 del cinquantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove d'esame muniti di idoneo e aggiornato documento di riconoscimento nella sede nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma, sempre che abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso.

Art. 7.

Prova orale e votazione

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione di 18/30 nella prova pratica.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione della votazione riportata nella prova pratica.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

La prova orale non si intende superata se il candidato non otterrà la votazione di almeno 18/30. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 8.

Titolo di precedenza e di preferenza

I candidati che abbiano superato le prove e risultino a pari merito, saranno invitati a far pervenire a questa unversità, entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della lettera di richiesta, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina di cui all'rt. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Tutti i sundicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempre che siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 9.

Graduatoria del concorso

Espletato il concorso, la commissione d'esame formerà la graduatoria generale costituita dalla somma dei voti riportati nella prova pratica, nella prova orale e dal punteggio attribuito ai titoli.

La graduatoria stessa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Il vincitore del concorso sarà invitato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita.

(I candidati che hanno superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza ai termini del precedente art. 8);

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o del titolo che dà luogo alla equiparazione;

c) certificato dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originali del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

g) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

l) dichiarazione attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e in caso affermativo la relativa opzione.

Detta dichiarazione dovrà contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Ai sensi dell'ultimo coma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo dovrannno presentare nel termine sopra indicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dal presentare gli altri documenti di rito.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d), f)* e *g)*, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi rispetto alla lettera di richiesta.

Non si ammettono riferimenti a documenti di rito presentati per partecipare ad altri concorsi.

Art. 11.

Nomina dei vincitori

I vincitori verranno nominati in prova presso l'Università degli studi di Siena ed inquadrati, ai sensi della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, nella quinta qualifica funzionale, nei ruoli delle università e degli istituti di istruzione superiore, con il trattamento economico corrispondente.

Art. 12.

Assunzione in servizio

I vincitori che senza giustificato motivo, non assumeranno servizio entro il termine assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Siena, addì 7 aprile 1986

Il rettore: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 28 luglio 1986
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 141

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME

Prima prova pratica:
Esecuzione di tecniche infermieristiche.

Seconda prova orale:
Cultura infermieristica e igiene ospedaliera.

ALLEGATO *B*

Fac-simile di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di SIENA

....l.... sottoscritt.... ....
(le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile seguito dal proprio nome e dal cognome del marito); chiede di essere ammess.... al concorso per n. ...... posti di..
.... a...
di cui al bando emesso con decreto rettorale del 7 aprile 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 6 ottobre 1986.

A tal fine dichiara:

1) di essere nat.... il ....
a ....;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di..........; (se non è iscritto indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste);

4) di avere riportato..
(indicare le eventuali condanne penali);

5) di essere in possesso del..
(indicare il titolo di studio tra quelli richiesti);

6) di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari
....;

7) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni...
(indicare i servizi e i motivi dell'eventuale risoluzione);

8) ....;
(dichiarare gli eventuali titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età);

9) che le comunicazioni relative al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo..

Data, ...

Firma .... (*)

(*) Autenticazione della firma da parte di un notaio o del segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

86A7314

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Udine

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Udine, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 37, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 15 maggio 1985, si svolgeranno presso la sede centrale dell'Università, via Antonini, 8, Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 dicembre 1986, ore 9;
seconda prova: 12 dicembre 1986, ore 9.

86A7557

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Verona

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Verona, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 52, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1985, si svolgeranno presso l'istituto di filosofia, facoltà di magistero, via dietro San Francesco, Verona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 novembre 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 21 novembre 1986, ore 9.

86A7558

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Cassino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Cassino, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 1, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 1985, si svolgeranno presso la facoltà di economia e commercio, Università degli studi, via Mazzaroppi, angolo via Aligerno, Cassino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 novembre 1986, ore 8,30;
seconda prova scritta: 18 novembre 1986, ore 8,30.

86A7559

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 15, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1985, si svolgeranno presso la sede dell'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 novembre 1986, ore 10;
seconda prova scritta: 7 novembre 1986, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1985, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 novembre 1986, ore 10;
seconda prova scritta: 4 novembre 1986, ore 9,30

86A7556

Rinvio delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università «La Sapienza» di Roma

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di matematica finanziaria (per le esigenze della cattedra di elaboratori elettronici e sistemi meccanografici) della facoltà di economia e commercio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1986, già fissate per i giorni 23 e 24 settembre 1986, sono state rinviate alle ore nove dei giorni 23 e 24 ottobre 1986.

86A7621

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nella provincia di Milano

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 9 gennaio 1981 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nella provincia di Milano;

Visto il decreto ministeriale in data 12 settembre 1986 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nella provincia di Milano, nell'ordine appresso indicato:

1) Di Stilo Rocco Orlando	punti	182,000	su 186
2) Vitale Giovanni	»	164,966	»
3) Laurenza Giovanni	»	159,711	»
4) Mazzella Claudio	»	158,605	»
5) Giglio Francesco	»	157,000	»
6) Amorese Arturo	»	153,532	»
7) Antinori Giovanni	»	153,474	»
8) Zoia Mario	»	152,080	»
9) La Placa Cataldo	»	145,036	»
10) Fiora Sergio	»	139,765	»
11) Mangiaterra Giuseppe	»	138,895	»
12) Boianelli Fernando	»	137,987	»
13) Cerutti Gianfranco	»	137,474	»
14) Avolio Raffaele	»	137,344	»
15) Simini Giuseppe	»	133,876	»
16) Este Giuliano	»	132,659	»
17) Mignone Pasquale	»	131,347	»
18) Zovi Elio	»	123,964	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 15 settembre 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A7600

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 51

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 51, a:

un posto di assistente di anatomia e istologia patologica;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di fisiopatologia cardiovascolare;

un posto di operatore tecnico - operaio ad alta specializzazione tecnologica - idraulico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - settore concorsi dell'U.S.L. in Novara.

86A7525

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 52.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 52.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L. ufficio personale in Galliate (Novara).

86A7513

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 66

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 66, a:

un posto di aiuto corresponsabile di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia (area funzionale di medicina);

un posto di biologo coadiutore;

due posti di tecnico di laboratorio - operatore professionale collaboratore;

un posto di vigilatrice d'infanzia - operatore professionale collaboratore;

sette posti di infermiere professionale - operatore professionale collaboratore;

tre posti di agente tecnico addetto cucina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I bandi sono stati pubblicati integralmente nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 17 settembre 1986.

Per ulteriori informazoni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Mondovì (Cuneo).

86A7529

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 69.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche, presso l'unità sanitaria locale n. 69.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo è stato pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 17 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Nizza Monferrato (Asti).

86A7530

REGIONE MARCHE

Concorso ad un posto di veterinario coadiutore - area funzionale sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, presso l'unità sanitaria locale n. 7.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario coadiutore - area funzionale sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, presso l'unità sanitaria locale n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 94 dell'11 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Cagli (Pesaro).

86A7528

REGIONE VENETO

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso lo stabilimento ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 2, a:

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 44 del 12 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Agordo (Belluno).

86A7527

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 21, a:

un posto di assistente medico di pediatria;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica;

un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Morbegno (Sondrio).

86A7522

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di analista collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 34.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di analista collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 34.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa personale dipendente dell'U.S.L. in Chiari (Brescia).

86A7606

REGIONE SICILIA

Concorso ad un posto di primario di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 53

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 53.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali e personale dell'U.S.L. in Corleone (Palermo).

86A7603

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITÀ DI MILANO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di operatore professionale di prima categoria - infermiere professionale.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di operatore professionale di prima categoria - infermiere professionale (il numero dei posti è elevato a sedici).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il 5 novembre 1986 alle ore 12.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

86A7574

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli,

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/68
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**90.000**
- semestrale	L.	**50.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**180.000**
- semestrale	L.	**100.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**20.000**
- semestrale	L.	**12.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**75.000**
- semestrale	L.	**40.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**20.000**
- semestrale	L.	**12.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	**285.000**
- semestrale	L.	**160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	**600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**82.000**
Abbonamento semestrale	L.	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100862320) **L. 600**